

**Allegato alla Convenzione per il conferimento delle funzioni in materia di Sismica di cui alla Legge Regionale 19/2008 stipulato tra i Comuni di.... e le Unioni ....**

**Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante alla Convenzione per l'Ufficio Associato per le Verifiche Sismiche stipulato tra i Comuni di.... e le Unioni di... (di seguito anche "Parti"), designa quest'ultime quali Responsabili del trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito: GDPR), in quanto presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati. Il Responsabile è tenuto a comunicare ai Comuni eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: supporto, facilitazione, verifica ed esperimento delle pratiche relative all'Ufficio Associato per le Verifiche sismiche;
- Durata: sino alla scadenza della Convenzione;
- Finalità del trattamento: espletamento delle funzioni istituzionali previste in attuazione della L.R. 19/2008 in materia sismica ed in particolare per istruire il procedimento amministrativo istanziato dall'utente;
- Natura di dati personali trattati: dati comuni;
- Categorie di interessati: cittadini

**Le Parti convengono quanto segue**

**1. Definizioni e disposizioni applicabili**

1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

**2. Modalità di trattamento dei dati e istruzioni**

1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto dei Comuni, il Responsabile si impegna a trattarli nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell'esecuzione collaborazione della Convenzione e nel rispetto delle istruzioni fornite dai Comuni con il presente accordo;
2. Il Responsabile si obbliga a adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati ai Comuni relativamente ai loro dati personali;
3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dai Comuni;
4. Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire ai Comuni la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1;

5. Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta dei Comuni un registro dei trattamenti dati personali;

6. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

### **3. Misure di sicurezza**

1. Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere le misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Tali misure sono state impostate dai Comuni sui sistemi di sua proprietà e gli stessi sono dati in dotazione al Responsabile per fornire supporto ai soggetti interessati.

2. Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve adottare misure organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.

### **4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

1. Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito: "incaricati") effettuati per conto dei Comuni.

2. Il Responsabile garantisce altresì che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

3. Il Responsabile, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, non può imporre ai propri incaricati obblighi di riservatezza meno onerosi di quelli previsti collaborazione nella Convenzione. In ogni caso, risponde direttamente per qualsiasi divulgazione di dati personali effettuata dai propri incaricati, in violazione collaborazione della Convenzione, del presente Accordo e delle disposizioni di cui all'articolo 1.

### **5. Sub-responsabili del trattamento di dati personali**

1. Nel corso dell'esecuzione collaborazione della Convenzione, il Responsabile è autorizzato, sin d'ora, a designare altri responsabili del trattamento ("Sub-responsabili"), previa informazione ai Comuni stipulando con gli stessi un Accordo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, che preveda condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo. In particolare, nell'ambito dell'Accordo tra Responsabile e Sub-responsabili è posto in capo a questi ultimi l'obbligo di consentire ai Comuni di esercitare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 8.

2. Nell'Accordo di cui al comma 1, il Sub-responsabile si obbliga a stipulare con i Comuni, su richiesta della stessa, un Accordo per il trattamento di dati che, salvo ulteriori e specifiche previsioni, preveda gli stessi contenuti di cui al presente Accordo.

3. Qualora il Sub-responsabile non adempia ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti dei Comuni la responsabilità dell'adempimento degli stessi.

## **6. Trattamento dei dati personali fuori dell'Unione Europea**

1. I Comuni non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **7. Cancellazione dei dati personali**

1. Il Responsabile provvede, su richiesta dei Comuni, alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati alla cessazione collaborazione della Convenzione, in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dagli stessi o, in ogni caso, al termine del periodo di conservazione dei dati stessi.

## **8. Vigilanza**

1. Il Responsabile si rende disponibile a specifiche attività di revisione ed ispezione in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dei Comuni.

2. Il Responsabile consente ai Comuni l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti collaborazione dalla Convenzione, dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo

3. L'esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.

4. Le verifiche previste dal presente articolo possono essere esperite dai Comuni anche richiedendo al Responsabile di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

## **9. Indagini dell'Autorità e reclami**

1. Nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Responsabile o il Sub-responsabile informa tempestivamente i Comuni:

- a) delle richieste o delle comunicazioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle forze dell'ordine;
- b) delle istanze ricevute dai soggetti interessati.

2. Il Responsabile fornisce gratuitamente la necessaria assistenza ai Comuni per garantire che la stessa possa rispondere a tali richieste, istanze o comunicazioni nei termini previsti.

## **10. Violazione dei dati personali (data breach) e obblighi di notifica**

1. Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, deve comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Comuni, tempestivamente e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i Sub-responsabili. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, paragrafo 3, del GDPR, tale comunicazione deve contenere ogni altra informazione utile alla gestione del data breach.

2. Il Responsabile deve fornire il supporto necessario ai Comuni ai fini delle indagini e delle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa,

conformemente ai suoi obblighi e, d'intesa con i Comuni, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non può rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, né pubblicare alcun comunicato stampa riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza il previo consenso scritto dei Comuni.

#### 11. **Responsabilità**

Il Responsabile risponde del danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni legislative dei Comuni sancite nel presente Accordo.

Firme